



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 08 DEL 25 LUGLIO 2008

1) CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

1.2) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

La gara **NUOVA TARVISIO - AUDAX**, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. 07/09, si giocherà sabato 26/07/2008 alle ore 17.00 sul campo sportivo di Fusine Val Romana.

1.3) RECUPERO GARA

La gara sotto indicata, non disputata per impraticabilità del campo di gioco, sarà recuperata come indicato nella tabella sottostante, mentre il tempo di attesa viene stabilito in 20 minuti.

DATA	CATEG.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
30.07.2008	2^	RAPID – FOLGORE (*)	18.00	Comunale Raveo

(*) Tempo di attesa 20 minuti.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (ART. 66 N.O.I.F.)

Per le gare organizzate nell'ambito dell'Attività Giovanile, come per quelle della L.N.D., sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre, purché munite di tessera valida per la stagione in corso (personale o impersonale) le seguenti persone:

- **un dirigente** accompagnatore ufficiale;
- **un medico** sociale (deve presentare un attestato o analogha documentazione comprovante la sua qualifica professionale);
- **un allenatore** ovvero, **in mancanza** (per i Campionati Giovanili) **un dirigente**. (l'allenatore, se patentato, dovrà presentare la tessera federale personale rilasciata dal Settore Tecnico) (Per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovrà essere un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e tesserato dalla Società)
- **un operatore sanitario ausiliario** designato dal medico sociale, ovvero, **in mancanza** (per i Campionati Giovanili) **un dirigente** (se trattasi di un massaggiatore, deve presentare un attestato o analogha documentazione comprovante la sua qualifica professionale)
- **i calciatori di riserva.**

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TESSERE IMPERSONALI PER ACCOMPAGNATORI UFFICIALI DI SQUADRE NELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

Le tessere impersonali per accompagnatori ufficiali per **tutte le squadre** dei Campionati/Tornei delle categorie di Settore giovanile, sono reperibili presso le Delegazioni Provinciali/Distrettuali competenti per territorio, che provvederanno anche alla loro successiva vidimazione.

In ogni tessera impersonale potranno essere trascritti esclusivamente i nominativi dei Dirigenti della società dichiarati nei moduli d'iscrizione ai campionati inviati alle rispettive Leghe o Comitati Regionali di appartenenza.

Successive nomine di collaboratori, che vanno ad aggiungersi all'organigramma societario, dovranno essere comunicate al Comitato Regionale F.V.G. ed alle Delegazioni interessate esclusivamente su carta intestata della Società, a firma del Presidente.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà **la cancellazione d'autorità dei nominativi non dichiarati. Si evidenzia la necessità di porre le firme per esteso nella parte di tessera interessata la privacy. In caso contrario la tessera non potrà essere rilasciata.**

SALUTO

Si ritiene opportuno evidenziare che in **tutte le categorie del Settore Giovanile** i dirigenti e i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

GREEN CARD

Come indicato nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, nelle categorie di Base (Pulcini ed Esordienti) è prevista la possibilità di assegnare delle **"Green Card"** (cartellino verde) per gesti di "Fair Play" (gioco onesto e giusto) o di "Good Play" (buon gioco).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco (ma, a parere della scrivente Delegazione, anche nei confronti del pubblico e/o del direttore di gara) o di particolari, apprezzabili ed inusuali gesti tecnici.

Le Green Card assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando la tipologia dell'assegnazione (Fair Play o Good Play).

Solamente il numero di Green Card ottenute grazie a particolari casi di "Fair Play", motivati ed avallati da entrambi i dirigenti e tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri parametri (risultati tecnici, utilizzo del maggior numero di giocatori, eventuali penalizzazioni, partecipazione di bambine, ecc., ecc.), a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Per le disposizioni generali riguardanti la tipologia dei tesseramenti per i giocatori partecipanti all'attività delle categorie giovanili, si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, punto 3 da pag. 42.

Si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti importanti:

1) "TESSERAMENTO GIOVANI" – DOCUMENTI NECESSARI NELLE VARIE CASISTICHE

A) Le Società devono accompagnare le richieste dei NUOVI tesseramenti con i seguenti documenti:

- Certificato anagrafico plurimo (**data di nascita**, residenza e di stato di famiglia del minore);
- lettera di accompagnamento (modello allegato n.4 al CU N° 1 del SGS Nazionale), da parte della società richiedente, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati;

B) Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva (2007/08) con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione Provinciale o Distrettuale di competenza territoriale, la documentazione prevista dal C.U. n° 1 **purché alleghino alla richiesta il cartellino della precedente stagione (o copia autenticata).**

Quanto sopra rappresentato e' valido esclusivamente per i giocatori di nazionalità italiana. Per i giovani stranieri il tesseramento ha validità annuale e per il rinnovo dovranno essere ripresentati tutti i documenti.

Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria (**certificato medico previsto dall'art. 43 delle NOIF**) .

Il tesseramento "GIOVANI" – VALIDITA' ANNUALE (cartellino Verde o Giallo), per essere emesso dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, dovrà essere firmato dal calciatore e contestualmente da **entrambi gli esercenti la potestà genitoriale.**

In tal senso si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile del diritto di famiglia attualmente vigente:

" Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all' età maggiore od all' emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...".

Poiché il consenso circa la scelta dell' ambiente e della Società presso la quale praticare l' attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di legge e per evitare l' insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche regione) che la richiesta di tesseramento di calciatori "giovani" venga sottoscritta, appunto, **da entrambi i genitori.**

Inoltre: Si ritiene utile precisare che **se** nello stato di famiglia è registrato **1 solo genitore** non si può dedurre automaticamente che solo quel genitore abbia la totale potestà genitoriale, bensì questo caso deve essere certificato **da copia del pronunciamento del Tribunale.**

UNA SOLA FIRMA (papà o mamma) può essere apposta **solo** nel caso sia stata assegnata la patria potestà ad uno dei due da parte del tribunale o ad es. nel caso il giocatore sia rimasto orfano di un genitore; queste particolari situazioni dovranno essere suffragate da apposita documentazione (copia dell'estratto del decreto del tribunale – certificato di morte emesso dal comune).

Le Delegazioni periferiche accetteranno anche le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori nel caso, ad esempio, che l' altro genitore sia emigrato laddove venga allegata una dichiarazione **sostitutiva di atto di notorietà rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale** dalla quale risulti quanto sopra (la responsabilità ricade sul dichiarante).

Si ribadisce che non sono valide le autocertificazioni.

Nel caso in cui il giocatore sia alloggiato in un collegio, comunità e altro, il tesseramento potrà essere firmato dal tutore (es: Direttore) allegando copia degli opportuni atti.

C) il tesseramento di giovani calciatori con domicilio diverso dalla residenza e di età anagrafica inferiore ai 14 anni (per i quali non è possibile la deroga di cui all'art. 40 comma 3) può avvenire quando sia dimostrabile che la diversa domiciliazione consenta di ritenere stabilmente trasferito l'intero nucleo familiare, almeno per una stagione sportiva in una regione diversa da quella di residenza. In tal caso il minore potrà tesserarsi, per una stagione sportiva, in favore della società avente sede nella regione dove è domiciliata la sua famiglia.

A tal fine le società dovranno presentare alla Delegazione periferica di appartenenza la seguente **documentazione in originale:**

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, alla presenza di un pubblico ufficiale, riportante i nominativi di tutti i componenti il nucleo familiare domiciliati nel Comune diverso da quello di residenza;

- il certificato di stato di famiglia e residenza
- una documentazione attestante la ragione del trasferimento – ad esempio la dichiarazione del datore di lavoro del padre o della madre -
- la certificazione di iscrizione e frequenza scolastica del giocatore.

Se il giovane risiede in località diversa da quella di residenza (documento da allegare) con un solo genitore

(spesso per motivi di lavoro), in caso di impossibilità del genitore assente di firmare il tesserino, questi dovrà produrre :

a) una dichiarazione **sostitutiva di atto di notorietà rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale** dalla quale risulti quanto sopra (la responsabilità ricade sul dichiarante) esprimendo anche che acconsente a che il figlio si tesseri con la società interessata.

b) dichiarazione del datore di lavoro del padre/madre attestante l'impiego

c) dichiarazione di iscrizione e frequenza della scuola dove studia il giovane da tesserare.

TESSERAMENTO DI SETTORE GIOVANILE DEI CALCIATORI NATI IL 01/01/1992 (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009)

Il Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto che la Commissione Tesseramenti, chiamata a pronunciarsi su un caso specifico, ha sancito **la validità di tesserare con il cartellino annuale i giocatori nati il 01/01/1992**(vedi art. 31 NOIF e art. 23 comma d) del Regolamento del S.G.S.)

Si segnala che è essenziale presentare tutta la documentazione sopra evidenziata, idonea per un corretto tesseramento; In mancanza di tale documentazione la richiesta di tesseramento dovrà essere ritenuta nulla e di conseguenza respinta dalla competente Delegazione.

2) LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO CALCIATORI E TESSERAMENTO IN DEROGA “(ex art. 40, comma 3, delle NOIF)

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore della Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età e proseguano gli studi fino ad adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire **entro il 15 novembre di ogni anno** (dovranno essere presentate al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)-corredate dalla seguente documentazione **(in originale)**:

1. certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza
2. certificato di iscrizione scolastica

Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento di minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga NON sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.

I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La deroga NON è trasferibile ad altra Società o ad altro giocatore ed ha validità **per una sola stagione sportiva**.

Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il **15 settembre di ogni anno** trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva antecedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.

TESSERAMENTO “GIOVANI” STRANIERI

Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, **esclusivamente con cartellino annuale**, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni di nazionalità straniera, **residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale** (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o **altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità**) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra Regione).

Il loro tesseramento può essere effettuato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali (sportello unico) solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione.

E' pertanto necessario esibire **in originale**:

Giovane Straniero Comunitario (dall'ingresso nella U.E. anche per i calciatori della Romania e Bulgaria)

- stato di famiglia cumulativo della residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha sede la Società o di Provincia limitrofa anche di altra Regione).
- iscrizione o frequenza scolastica

GIOVANE STRANIERO EXTRACOMUNITARIO

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica
- stato di famiglia
- copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad 1 anno (o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento), nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra Provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha **un'età anagraficamente inferiore ai 12 anni compresi**, può essere prodotto anche copia **del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)**.

Nel caso in cui il giovane straniero – **privo del permesso di soggiorno – trovandosi solo in Italia** - risulta affidato ai Servizi sociali la **Delegazione periferica competente dovrà inviare**, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla società (allegato n. 7 al C.U. N° 1 SGS Nazionale), tutta la **documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** che – dopo opportuni accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento. Il nulla osta sarà trasmesso alla Delegazione Provinciale o Distrettuale competente che - solo a questo punto - potrà procedere al tesseramento.

Copia del nulla osta sarà trasmessa dal Comitato Minori Stranieri anche al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

MINORI STRANIERI DAI 5 AI 12 ANNI

Possono , essere tesserati con cartellino annuale giovani extracomunitari dai 5 ai 12 anni

- in possesso di permesso di soggiorno
- in possesso di cedolino attestante la richiesta di permesso di soggiorno;
- se il permesso è scaduto **previo l'invio al Comitato per la tutela dei minori stranieri dell'allegato 7 al CU N° 1 SGS Nazionale, soltanto in questo caso e' necessario inviare la richiesta al comitato per i minori stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (Via Fornovo 8 – Palazzo A – 00192 ROMA - Fax 06/36754216) Tale disposizione è basata sulla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. Cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352 ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91 n° 176 art.31, che prevede espressamente il diritto del gioco del fanciullo, si informano le società che la **copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 5 ai 12 anni trattasi di attività ludica.**

CARTA ASSICURATIVA PICCOLI AMICI

Viene emessa e vidimata dalle Delegazioni periferiche per bambini/e in età **compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 non compiuti**

Alle Delegazioni dovrà essere consegnato :

- il cartellino bianco
- il modulo di richiesta certificati Assicurativi Piccoli Amici (allegato n. 3 del CU N. 1 S.G.S. Nazionale)
- lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

La carta assicurativa ha valore sino al termine della stagione sportiva e il bambino/a potrà partecipare solo all'attività organizzata per i Piccoli Amici.

Nel corso della stessa stagione, al compimento dell'8° anno di età, è consentita la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini", purchè per la stessa società con cui era in corso l'assicurazione Piccoli Amici; al verificarsi di questa modifica di tesseramento il bambino/a potrà giocare solo nella categoria "Pulcini".

DEROGA PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATRICI - ESORDIENTI E PULCINI

Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Esordienti o Pulcini (punto C/5- pag. 28), purchè, allegato all'istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come fac-simile allegato n.8 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale (**il tutto da inviare al Comitato Regionale F.V.G. che inoltrerà la richiesta al S.G.S Nazionale**).

ANNULLAMENTO TESSERAMENTI

Si integra quanto disposto sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale punto 4 pag. 46-47:

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107 N.O.I.F.- comma 1)

I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una lista di svincolo da parte della società.

Tali liste devono essere depositate a mano o inoltrate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento al COMITATO REGIONALE F.V.G. -TS **da lunedì' 1° dicembre a mercoledì' 17 dicembre 2008 (ore 12).**

Devono pervenire entro i termini sopra stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, la lista deve pervenire entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. (C.U. N° 95/A del 5/5/2008 della F.I.G.C.).

Si precisa che:

- possono essere svincolati i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2008, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato;
- Alla domanda dovrà essere **allegato il cartellino originale**;
- le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore interessato la loro rinuncia al vincolo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine fissato (17/12/08) - (Art. 107 - comma 6);
- **il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2008; • In base a quanto disposto dall'art. 107 n.3 delle NOIF, le liste di svincolo, una volta depositate o spedite, non possono più essere modificate.**
- il Comitato Regionale F.V.G. provvederà a registrare l'annullamento del tesseramento nel sistema informatico della F.I.G.C. e pubblicherà i nominativi dei giocatori svincolati

SVINCOLO PER INATTIVITA' DELLA SOCIETA' (Art. 110 delle N.O.I.F. comma 6 e 7 – Norma transitoria dell'art. 31, comma 3 delle NOIF)

Le richieste, a firma del giocatore e degli esercenti la potestà genitoriale, formulate in base all'art. 110 NOIF, riportato sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 46 dovranno essere presentate al COMITATO REGIONALE F.V.G. -TS

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110 comma 7 delle N.O.I.F.)

Il Comitato Regionale F.V.G. riceverà dalle Delegazioni periferiche le richieste a loro inoltrate, debitamente, e in ogni momento della stagione sportiva, può disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "Giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" **quando sia provato il trasferimento dei medesimi unitamente ai rispettivi nuclei familiari.**

Per i giocatori delle categorie "Giovanissimi" ed "Allievi" le richieste di deroga con tale motivazione verranno esaminate dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

1) Il calciatore "giovane" vincolato con tesseramento annuale, **dopo 4 giornate** dall'inizio del campionato o torneo, se non avrà preso parte ad alcuna gara, in base a quanto contenuto sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 47 potrà inviare lettera raccomandata, **firmata dallo stesso e dagli esercenti la potestà genitoriale**, al competente Comitato Regionale F.V.G. (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla società di appartenenza; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato).

La società può proporre opposizione entro 8 giorni (lavorativi) dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento inviati al competente Comitato Regionale F.V.G. e per conoscenza al calciatore. La mancata opposizione nei modi e termini indicati è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

.In caso di assenso la società dovrà provvedere ad inviare al C.R. F.V.G. – S.G.S. il cartellino originale da annullare. Il Comitato Regionale F.V.G. darà notizia dell' avvenuto svincolo attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

Lo svincolo per inattività può essere **richiesto, d'accordo con la società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (campionati o tornei)**. Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Regionale F.V.G. corredata dell'assenso della società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento. (vedi modulo allegato al presente C.U.)

REVOCA DEL TESSERAMENTO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

In merito a quanto pubblicato al punto 4 – a1 – del CU N.1 S.G.S. Nazionale pag. 46, si ribadisce che la richiesta, **firmata dal giocatore e dagli esercenti la potestà genitoriale**, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata al **SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE - Via Po 36 - 00198 ROMA, che la sottoporrà al Presidente Federale.**

La richiesta stessa deve essere trasmessa, a mezzo raccomandata, anche alla società per la quale il calciatore è tesserato (la ricevuta della raccomandata inviata alla società deve essere allegata a quella indirizzata al Settore Giovanile Nazionale).

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA PICCOLI AMICI

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" (dai 5 anni anagraficamente compiuti agli 8 anni non compiuti) che hanno la "Carta Assicurativa" con validità annuale (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediato annullamento presentando alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza una richiesta scritta utilizzando il modello allegato n.6 al CU N. 1 SGS Nazionale.

La delegazione inoltrera' immediatamente al Comitato Regionale F.V.G. la richiesta di annullamento unitamente alla carta assicurativa originale.

Il Comitato Regionale F.V.G. darà notizia dell' avvenuto svincolo sul proprio comunicato ufficiale e ne curerà l'inserimento nel sistema informatico della F.I.G.C..

LIMITI DI ETA' PER IL TESSERAMENTO S.G.S. - 2008/2009

Si ritiene opportuno pubblicare i limiti di età per il tesseramento del Settore Giovanile.

CATEGORIA "PICCOLI AMICI"

Possono prendere parte all'attività "**Piccoli Amici**" i bambini di età compresa fra i **cinque anni** anagraficamente compiuti e gli **otto anni** anagraficamente **non** compiuti.

CATEGORIA "PULCINI"

Età minima: **otto anni** anagraficamente compiuti
Età massima: **nati dal 1 gennaio 1998**

CATEGORIA "ESORDIENTI"

Età minima: **dieci anni** anagraficamente compiuti
Età massima: **nati dal 1 gennaio 1996**

CATEGORIA "GIOVANISSIMI"

Età minima: **dodici anni** anagraficamente compiuti
Età massima: **nati dal 1 gennaio 1994**

CATEGORIA "ALLIEVI"

Età minima: **quattordici anni** anagraficamente compiuti
Età massima: **nati dal 1 gennaio 1992**

Possono altresì partecipare all'attività del campionato della categoria "**Allievi**", per la stessa Società, anche i calciatori della categoria "**Giovanissimi**" a partire dal compimento del **quattordicesimo anno di età**.

2) RIUNIONE SOCIETA'

Le società iscritte al Campionato Allievi ed al Torneo Esordienti sono invitate alla riunione che si terrà presso la sede della Delegazione, negli orari sotto indicati, per definire calendari e modalità di svolgimento delle gare.

Venerdì 01. Agosto alle ore 17.30: Società iscritte al campionato allievi;

Venerdì 01. Agosto alle ore 18.00: Società iscritte al Torneo Esordienti;

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 25 luglio 2008

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato
- Emidio Zanier -